

CARTA ETICA

1. Preambolo
2. Scopo e missioni
3. Principi di impegno
4. Regole di funzionamento
 - Funzionamento generale dell'associazione
 - Schema e modalità di contribuzione dei membri
 - Gestione e animazione della promozione e comunicazione
5. Marchi e Label
6. Riservatezza
7. Proprietà industriale
8. Diritto della concorrenza
9. Modifica della carta

1. Preambolo

Lo scopo della Carta è quello di specificare gli statuti dell'associazione SBA Italia - Smart Buildings Alliance for Smart Cities - e non può sostituirli.

2. Scopo e missioni

L'obiettivo della Smart Buildings Alliance for Smart Cities - SBA - è quello di mettere in comune i diversi approcci (Lavori pubblici, Energia / Infrastruttura e IT) lavorando su soluzioni tecniche, sulla loro promozione e sul loro sviluppo nell'ambito del mercato della gestione attiva, fabbricati e parchi immobiliari con clienti e settore a valle.

Questa associazione mira generalmente a:

- **Offrire soluzioni** piuttosto che risorse di gestione per edifici o azioni immobiliari attive
- **Promuovere e comunicare il lavoro della SBA** e dei suoi membri ad appaltatori e utenti pubblici o privati quali le comunità locali e grandi gruppi privati o semipubblici
- **Federare gli attori della SBA** e organizzare la convergenza dei tre poli (Lavori pubblici, Energia / Infrastruttura e IT)
- **Proporre** le migliori architetture "tipiche" dei sistemi tecnici edilizi in funzione delle diverse tipologie edilizie per consentire di riunire più sistemi eterogenei, garantendo al contempo più comfort per gli utenti e una più facile gestione per gli operatori, generando al tempo stesso risparmi energetici
- **Progettare architetture ottimizzate** per un edificio connesso garantendo il miglior controllo dell'energia e la capacità di integrarsi facilmente in un eco-distretto e, più in generale, di produrre dati che generano Servizi
- **Garantire un controllo tecnologico** attraverso gruppi di lavoro basati sulle commissioni
- **Proporre standard e descrizioni** che possono essere inclusi nelle specifiche o portare a label approvati e convalidati da organismi di certificazione, attraverso architetture innovative che possono essere riconosciute in Italia e in Europa.

Si specifica espressamente che tutte le clausole della presente Carta sono intese, in coerenza con la missione dell'associazione, a sviluppare standard tecnici che consentano un uso ottimale e rapido dell'insieme delle informazioni tecniche riguardanti gli edifici e parchi immobiliari. Questi standard tecnici sono intesi per essere proposti a qualsiasi operatore economico che desideri utilizzarli. L'associazione ed i suoi membri desiderano promuovere questi standard non solo presso gli operatori economici, ma anche presso gli stakeholder politici (in particolare rappresentanti dello Stato, enti locali, istituzioni, amministrazioni, ecc.), in vista di una loro eventuale standardizzazione nei loro ambiti.

Si ricorda espressamente che l'associazione ed i suoi membri non hanno alcuna missione e non perseguono alcuno scopo economico nell'ambito dell'attività dell'associazione.

3. Principi di impegno

Nell'ambito della propria adesione alla SBA, ogni membro sostiene e difende **l'interoperabilità delle soluzioni offerte**. Si impegna a promuovere il **label Ready2Services (R2S)** sviluppato da SBA, sia presso gli interlocutori interni che esterni (in particolare clienti, subappaltatori, fornitori di servizi). Accetta in particolare di

ispirarsene per la costruzione delle proprie offerte cogliendone in tutto o in parte gli elementi nella misura in cui sono compatibili con la propria politica.

Conformemente all'articolo 2, i lavori e i progetti di collaborazione tecnica sono al centro dell'approccio dello SBA. Di conseguenza, ogni membro:

- Accetta di lavorare in consorzio con altri membri quando un progetto tecnico è collaborativo
- Delega una persona dedicata per gli incontri fisici e in particolare per le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dell'associazione
- Si impegna a mobilitare una o più persone tecniche affinché lavorino in almeno uno dei comitati SBA
- Si impegna a partecipare alle commissioni o gruppi di lavoro collaborativi a cui ha aderito.

4. Regole di funzionamento

□ Funzionamento generale dell'associazione

Il funzionamento generale della SBA segue le regole deliberative definite negli statuti dell'associazione, che specificano il ruolo, i poteri e le modalità di funzionamento dei vari organi quali Assemblee Generali, Ordinarie o Straordinarie, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Direttivo.

L'animazione dell'associazione è organizzata attorno a diverse commissioni tematiche.

Ogni commissione ha una precisa roadmap con l'obiettivo di feedback regolari.

Una riunione trimestrale consente a ciascuna commissione di presentare i risultati dei propri lavori a tutti i membri nonché a eventuali ospiti.

□ Schema e modalità di contribuzione dei membri

Ogni membro della SBA fa del proprio meglio per essere membro di almeno una commissione tematica o gruppo di lavoro collaborativo. Qualsiasi membro della SBA può presentare una proposta al Consiglio di amministrazione per una nuova commissione, un nuovo progetto o un gruppo di lavoro collaborativo. La proposta è ammissibile quando riunisce almeno 4 membri dell'associazione.

Le commissioni e i gruppi di lavoro collaborativi sono guidati da un referente scelto tra i suoi membri. Questo referente è anche responsabile delle relazioni al Consiglio direttivo. La segreteria delle riunioni della commissione e del gruppo di lavoro è assicurata dai rappresentanti dell'associazione in modo da facilitare il lavoro del coordinatore e distribuire il carico di lavoro. Le relazioni assembleari e / o le deliberazioni redatte dai rappresentanti dell'associazione vengono inviate al Consiglio direttivo secondo l'avanzamento dei lavori.

Per garantire il coinvolgimento di tutti e non appesantire il carico di lavoro dei membri del Consiglio direttivo dell'Associazione, la funzione di referente di una commissione o di un gruppo collaborativo non può essere assunta da un membro del Consiglio. Quest'ultimo può partecipare ai lavori per conto della sua azienda o organizzazione iscritta come membro di SBA.

Qualsiasi membro che rappresenta lo SBA in un gruppo di lavoro esterno, ad esempio in un'organizzazione professionale o in qualsiasi altro organismo ufficiale, riferisce alla SBA sul lavoro del gruppo e sui suoi interventi sotto forma di rapporti inviati al Consiglio direttivo entro due settimane dal termine della riunione alla quale ha partecipato.

□ **Gestione e animazione di promozione e comunicazione**

La promozione e la comunicazione della SBA è guidata dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'ufficio può delegare un membro a rappresentare la SBA e a comunicare su tale o tale argomento in tale o tale evento.

Il membro che rappresenta la SBA parla quindi solo e soltanto a nome dell'associazione e può citare il nome della sua azienda o della sua organizzazione di affiliazione solo e soltanto nella sua presentazione qualificando la sua identità professionale e nel suo CV. I suoi mezzi di presentazione e comunicazione devono essere conformi al coordinato grafico della SBA e, in particolare, includere il logo dell'associazione, ad esclusione di qualsiasi altro. Le sue comunicazioni saranno inoltre firmate come membro e rappresentante della SBA.

Qualsiasi membro che rappresenti la SBA in qualsiasi evento, redige e comunica al Consiglio direttivo un resoconto entro due settimane dalla data del suo intervento e / o della sua partecipazione, che decide e poi gestisce accesso e / o diffusione a tutti i membri dello SBA.

5. Marchi e label

Il marchio SBA e i suoi label – R2S / Ready2Services, ... ecc. - sono di proprietà dell'associazione SBA.

Il marchio SBA è distinto dai label e standard sviluppati dalla SBA, il cui ottenimento, legato alle caratteristiche di un'offerta o di una proposta di soluzione, è quindi indipendente dallo status di socio associato dell'associazione.

Il marchio può essere utilizzato da tutti i membri dell'associazione SBA a giorno con la loro quota d'iscrizione su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione (lettera, brochure, biglietto da visita, sito web, ecc.), purché sia rispettato il logo. L'uso del logo SBA da parte dei suoi membri si riferisce all'appartenenza di quel membro all'associazione, ma non può assumere le posizioni della SBA. Il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio è formalizzato da atti separati con ciascun membro dell'associazione.

6. Riservatezza

I membri della Smart Buildings Alliance for Smart Cities sono vincolati dal segreto professionale e dalla più assoluta riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni o missioni all'interno dell'associazione. Questo obbligo di riservatezza si applica anche alle relazioni sui lavori delle commissioni prima della distribuzione o della pubblicazione da parte dell'SBA.

7. Proprietà industriale

Il lavoro dei membri nelle commissioni dell'Associazione non comporterà alcun trasferimento di proprietà o trasferimento di diritti o concessione di licenza per operare o

utilizzare le informazioni comunicate. I membri che hanno ricevuto comunicazione e informazioni non potranno neppure far valere su di loro alcun diritto di precedente possesso personale previsto dagli articoli del codice sulla Proprietà Industriale della Repubblica Italiana (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31).

Se necessario, la proprietà e l'utilizzo dei risultati ottenuti a seguito del lavoro dei membri della SBA, individualmente o in partnership, saranno regolati caso per caso da un accordo speciale negoziato e concluso tra i membri coinvolti. Questo contratto cercherà di promuovere un ampio uso delle tecnologie e dei risultati ottenuti al termine del lavoro svolto congiuntamente.

Anche l'Associazione SBA è vincolata da questi obblighi di riservatezza. La SBA si astiene dal comunicare informazioni sul lavoro dei membri senza il loro consenso scritto.

8. Diritto della concorrenza

Fatte salve le leggi e le regole sulla concorrenza, le aziende e le organizzazioni membri della SBA devono rispettarle nelle loro attività all'interno dell'associazione. Le riunioni all'interno dell'associazione non debbono in alcun modo essere un'opportunità per trattare questioni di diritto della non concorrenza o per concludere accordi anticoncorrenziali.

Pertanto, i rappresentanti dell'associazione e dei suoi membri si impegnano a non scambiare informazioni riservate e / o strategiche, in particolare (elenco non esaustivo) informazioni di natura economica riguardanti i prezzi o riduzioni di prezzi, volumi, costi; informazioni individualizzate; informazioni tecniche qualificate come strategiche per loro natura e / o riservatezza. Tali impegni saranno onorati durante gli incontri interni all'associazione e più in generale, nell'ambito del suo funzionamento.

I rappresentanti dell'associazione e dei suoi membri si impegnano a rispettare le regole di seguito richiamate (elenco non esaustivo) e ad astenersi da qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto di minarle. Pertanto, si ricordano i termini del Codice sulla concorrenza che comprende i tre capisaldi fondamentali della materia: il Trattato europeo del 1957, istitutivo dell'Unione; la legge n. 287 del 1990 (istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia) e il Decreto Legislativo n. 3 del 2017 sul private enforcement che ha recepito la direttiva europea sul risarcimento del danno. In base a quest'ultima normativa, chiunque ritenga di aver subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza può chiedere al giudice competente di essere risarcito.

Sono vietati anche tramite l'intermediario diretto o indiretto di una società di un gruppo stabilito al di fuori dell'Italia, quando il loro scopo è di o può avere l'effetto di prevenire, limitare o distorcere il gioco della concorrenza su un mercato, azioni concordate, accordi, accordi o coalizioni espressi o taciti, quando tendono a:

- 1. Limitare l'accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre società*
- 2. Impedire la fissazione dei prezzi mediante il libero gioco del mercato favorendone artificialmente il rialzo o il ribasso*
- 3. Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico*
- 4. Ripartire mercati o fonti di approvvigionamento.*

Si ricorda espressamente che ciascun membro è responsabile della propria politica commerciale e rimane totalmente libero di condurla.

L'associazione non darà in alcun modo direttive e / o istruzioni ai propri membri.

Inoltre, nello svolgimento delle proprie riunioni, l'associazione si impegna a:

- Stabilire un'agenda
- Non trattare argomenti sensibili e, più in generale, porre immediatamente fine a qualsiasi iniziativa per trattare tale argomento
- Chiedere a tutti i partecipanti di firmare i fogli di presenza (compresi i propri rappresentanti)
- Assicurare sistematicamente e comunque la presenza di un suo rappresentante ad ogni riunione
- Redigere un resoconto di ogni riunione e conservare tutti i documenti distribuiti in qualsiasi modo (diapositive, carta, altro ...).
-

I rappresentanti dell'associazione ed i loro membri si impegnano, in caso di dubbio, a utilizzare i loro servizi legali e / o la loro consueta consulenza.

9. Modifica della Carta Etica

Questa Carta Etica può essere completata o modificata con decisione de Consiglio direttivo. Queste modifiche devono essere approvate a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati in un'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria.

Data

Firma

Società / Istituzione / Ente
indirizzo
email
recapito telefonico

Nome, Cognome